



---

*Documento di seduta*

---

**B8-0176/2019**

11.3.2019

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

sull'urgenza di una lista nera UE di paesi terzi a norma della direttiva  
antiriciclaggio  
(2019/2612(RSP))

**Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola, Emil Radev**

a nome del gruppo PPE

**Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel, Ana Gomes**

a nome del gruppo S&D

**Petr Ježek, Nils Torvalds**

a nome del gruppo ALDE

**Judith Sargentini, Sven Giegold**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan,**

**Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric,**

**Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Marie-Christine Vergiat**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao**

a nome del gruppo EFDD

**Risoluzione del Parlamento europeo sull'urgenza di una lista nera UE di paesi terzi a norma della direttiva antiriciclaggio (2019/2612(RSP))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del 13 febbraio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche,
- visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (quarta direttiva antiriciclaggio), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 64, paragrafo 5<sup>1</sup>, quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta direttiva antiriciclaggio), in particolare l'articolo 1, paragrafo 5<sup>2</sup>,
- vista la tabella di marcia della Commissione "Verso una nuova metodologia di valutazione dei paesi terzi ad alto rischio da parte dell'UE a norma della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo"<sup>3</sup>,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 giugno 2018 dal titolo "Metodologia per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio a norma della direttiva (UE) 2015/849" (SWD (2018) 0362), che definisce tra l'altro i paesi terzi con priorità 1 e priorità 2,
- vista la lettera in data 25 febbraio 2019 del presidente della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3) al Commissario Jourova sull'atto delegato in materia di paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,
- vista la lettera del presidente della commissione TAX3 in data 5 marzo 2019 sulla posizione del Consiglio relativa all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CTF),

---

<sup>1</sup> GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

<sup>2</sup> GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43.

<sup>3</sup> Cfr.: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11189-2017-INIT/en/pdf>

- visto lo scambio di opinioni tenuto il 6 marzo 2019 tra il commissario Jourova e la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE),
  - vista la dichiarazione del Consiglio 6964/1/19 sul regolamento delegato (UE) della Commissione, del 13 febbraio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (C(2019)1326),
  - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il regolamento delegato, il suo allegato e i regolamenti delegati di modifica sono intesi a individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF), che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'UE e richiedono misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per i soggetti obbligati dell'UE a norma della quarta direttiva antiriciclaggio;
- B. considerando che l'atto delegato, adottato ai sensi dell'articolo 9 della quarta direttiva antiriciclaggio, entrerà in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio solleveranno obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informeranno la Commissione che non intendono sollevare obiezioni;
- C. considerando che il Parlamento ha respinto due dei cinque precedenti regolamenti delegati di modifica C(2016)07495 e C(2017)01951) con la motivazione che la procedura della Commissione per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio non è stata sufficientemente autonoma;
- D. considerando che il Parlamento sostiene l'istituzione da parte della Commissione di una nuova metodologia che non si basi esclusivamente su fonti d'informazione esterne per individuare le giurisdizioni che presentano carenze strategiche nel trattamento delle problematiche di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- E. considerando che l'obiettivo dell'elenco è tutelare l'integrità del sistema finanziario e del mercato interno dell'Unione; che l'inclusione di un paese nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio non comporta l'imposizione di sanzioni economiche o diplomatiche, ma impone piuttosto ai soggetti obbligati come le banche, i casinò e le agenzie immobiliari di applicare misure rafforzate di adeguata verifica delle operazioni che coinvolgono tali paesi e di garantire che il sistema finanziario dell'UE sia in grado di prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo provenienti da paesi terzi;
- F. considerando che i paesi potrebbero essere rimossi dall'elenco qualora pongano rimedio alle loro carenze AML/CTF;
- G. considerando che il 13 febbraio 2019 la Commissione ha adottato il suo atto delegato, comprendente un elenco di 23 paesi e territori: Afghanistan, Arabia Saudita, Bahamas, Botswana, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Isole Vergini americane, Libia, Nigeria, Panama, Pakistan, Puerto Rico, Repubblica popolare democratica di Corea, Samoa, Samoa americane, Siria, Sri Lanka, Trinidad e Tobago, Tunisia e Yemen;

- H. considerando che il Consiglio, nella sua dichiarazione del 7 marzo 2019, ha sollevato obiezioni all'atto delegato in quanto la proposta non è stata elaborata mediante un processo trasparente e resiliente tale da incentivare attivamente i paesi interessati ad agire con risolutezza, rispettando al tempo stesso il loro diritto di essere ascoltati;
- I. considerando che la nuova metodologia è stata definita in un documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato il 22 giugno 2018, che applica criteri rivisti per l'identificazione dei paesi terzi ad alto rischio;
- J. considerando che la Commissione ha avviato le consultazioni con i paesi terzi elencati nell'atto delegato a partire dal 23 gennaio 2019 e ha incontrato tutti i paesi che hanno chiesto maggiori informazioni sui motivi dell'inserimento nell'elenco;
- K. considerando che il 7 marzo 2019 il Consiglio ha respinto l'atto delegato in sede di Consiglio "Giustizia e affari interni";
1. si compiace del fatto che il 13 febbraio 2019 la Commissione abbia adottato un nuovo elenco di paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
  2. si rammarica che il Consiglio abbia sollevato obiezioni all'atto delegato proposto dalla Commissione;
  3. incoraggia la Commissione a tener conto di tutte le preoccupazioni espresse e a presentare quanto prima un nuovo atto delegato;
  4. elogia il lavoro svolto dalla Commissione ai fini dell'adozione di un elenco autonomo basato su criteri rigorosi concordati dai colegislatori; sottolinea l'importanza per l'Unione di disporre di un elenco autonomo di paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze AML/CTF e accoglie con favore la nuova metodologia della Commissione per l'individuazione dei paesi ad alto rischio a norma della quarta e della quinta direttiva antiriciclaggio;
  5. ricorda che l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, modificata dalla quinta direttiva antiriciclaggio, impone alla Commissione di valutare autonomamente le carenze strategiche in diversi settori;
  6. ritiene che, al fine di salvaguardare l'integrità dell'elenco dei paesi ad alto rischio, il processo di monitoraggio e decisionale debba essere condotto unicamente sulla base della metodologia e non debba essere influenzato da considerazioni che vadano oltre l'ambito delle carenze AML/CTF;
  7. osserva che il lobbismo e la pressione diplomatica da parte dei paesi figuranti nell'elenco sono stati e saranno parte del processo di individuazione dei paesi ad alto rischio; sottolinea che tale pressione non dovrebbe compromettere la capacità delle istituzioni dell'UE di affrontare il riciclaggio di denaro e di contrastare il finanziamento del terrorismo legati all'UE in modo efficace e autonomo;
  8. invita la Commissione a pubblicare le sue valutazioni sui paesi figuranti nell'elenco al fine di garantire un controllo pubblico in grado di evitare che essi possano essere

oggetto di abusi;

9. invita la Commissione a garantire un processo trasparente con parametri chiari e concreti per i paesi che si impegnano a intraprendere riforme in modo da evitare di essere inseriti nell'elenco;
10. osserva che la valutazione della Federazione russa è ancora in corso; si attende che la Commissione includa nella sua valutazione le più recenti rivelazioni sulla "troika Laundromat"; ricorda che il lavoro delle commissioni ECON, LIBE e TAX3 durante l'attuale legislatura ha sollevato preoccupazioni in merito ai regimi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo della Federazione russa;
11. invita la Commissione a impegnarsi con gli Stati membri per incrementare la responsabilità del Consiglio rispetto alla metodologia proposta dalla Commissione;
12. invita gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a recepire nel loro ordinamento legislativo nazionale la quarta e la quinta direttiva antiriciclaggio;
13. chiede che siano destinate maggiori risorse umane e finanziarie alla rispettiva unità della Direzione generale competente della Commissione, vale a dire la DG Giustizia e consumatori (DG JUST);
14. invita la Commissione a fare progressi sostanziali con la fase di valutazione dei paesi terzi con priorità 2;
15. ricorda che l'atto delegato dell'UE è un processo separato dalla lista del GAFI e dovrebbe rimanere esclusivamente una questione UE;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.